

che nè l' una, nè l' altra Potenza possa stabilirvi alcun pedaggio, nè tener un Bastimento ancorato in guerra, locchè non esclude già le precauzioni necessarie alla sicurezza della fortezza del Porto Legnago.

XII. Tutte le vendite, o alienazioni fatte, tutti gl' impegni contratti, sia dalla città, o dal Governo, o Autorità civile, e amministrativa de' paesi per l' innanzi Veneziani, per il mantenimento delle armate Alemanne e Francesi sino alla data della sottoscrizione del presente trattato, saranno confermate, e riguardate come valide.

XIII. I titoli Demaniali, ed archivi de' rispettivi Paesi cessi, o cambiati col presente Trattato saranno rimessi nello spazio di tre mesi, dalla data del cambio delle ratifiche, alle potenze che ne avranno acquistato la proprietà. I piani, e carte delle Fortezze, Città, e Paesi, che le potenze contraenti acquisteranno col presente trattato saranno ad esse fedelmente rimessi.

Le Carte militari, e registri presi coll' actual guerra agli Stati Maggiori delle rispettive armate saranno parimenti restituite.

XIV. Le due parti contraenti egualmente animate dal desiderio di allontanare tutto ciò che nuocer potesse alla buona intelligenza felicemente stabilita tra d' esse, s' impegnano nella più solenne forma di contribuire con ogni loro potere al mantenimento della tranquillità interna de' loro rispettivi Stati.

XV. Sarà incessantemente concluso un trattato di Commercio stabilito su basi di equità e tali che assicurino a S. M. l' Imperatore e Re d' Ungheria e di Boemia, ed alla Repubblica Francese de' vantaggi eguali a quelli di cui godono ne' rispettivi Stati le nazioni le più favorite.

Frattanto ogni comunicazione, e relazioni commerciali saranno ristabilete nello stato in cui erano prima della guerra.

XVI. Nessun abitante d' ogni paese occupato dalle armate Austriache e Francesi potrà esser inseguito nè ricercato, sia nella sua persona, che nelle sue proprietà a motivo di sue opinioni politiche o azioni civili, militari, o commerciali, durante la guerra che vi fu tra le due Potenze.

XVII. S. M. l' Imperatore, Re d' Ungheria e Boemia non potrà conforme a' principii di neutralità, ricevere in alcuno dei suoi porti durante il corso della guerra presente più di sei Bastimenti armati in guerra appartenenti a ciascuna delle Potenze belligeranti.

XVIII. S. M. l' Imperatore, e Re d' Ungheria e di Boemia, s' ob-